

# **BVGer C-4743/2019 vom 26. August 2020**

Bundesverwaltungsgericht, 2020-08-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_C-4743\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-4743_2019)

FR: TAF C-4743/2019 du 26 août 2020

IT: TAF C-4743/2019 del 26 agosto 2020

## **Regeste**

Diritto alla rendita

## **Erwägungen**

### **E. 9.1**

Alla luce di quanto appena esposto e per i motivi indicati nei considerandi seguenti questa Corte non ha motivo di scostarsi dalle dettagliate, approfondite, motivate e concludenti valutazioni specialistiche esperite in ambito infortunistico, che vanno - almeno parzialmente - poste alla base della presente sentenza, mentre non può confermare l'apprezzamento discordante del medico SMR.

### **E. 9.2**

In primo luogo va ricordato che gli specialisti curanti hanno attestato una totale incapacità lavorativa in qualsiasi attività fino al 6 gennaio 2019. Tale conclusione risulta perfettamente condivisibile alla luce della documentazione medica succitata agli atti. A tal riguardo giova ricordare che l'11 luglio 2018 il dott. L.\_\_\_\_\_ ha constatato che vi era un ritardo nella consolidazione della frattura femorale e attestato un'incapacità lavorativa totale fino al 28 agosto 2018 (doc. B 71 e segg.) e con lettera ambulatoriale del 29 agosto 2018 ha evidenziato che la frattura al collo femorale appariva consolidata, ma che la frattura diafisaria femorale era ancora in consolidazione progressiva, proponendo svariate terapie di sostegno ed attestando peraltro un'incapacità lavorativa totale fino al 23 ottobre 2018 compreso (doc. B 88). In seguito, il medico ha proposto un test di ripresa lavorativa come cuoco nella misura del 50% a partire dal 7 gennaio 2019 (doc. B 101 e A 45), egli ha pure attestato un'abilità lavorativa in attività adeguate del 50% dal 7 gennaio 2019 al 28 febbraio 2019 e del 100% a partire dal 1° marzo 2019 (doc. B 107). Il tentativo di ripresa lavorativa nella precedente attività è tuttavia stato abbandonato dopo tre ore a causa dei forti dolori all'arto inferiore destro e lo specialista ha indicato che una ripresa della precedente attività era da ritenersi non più esigibile, ma che in un'attività sedentaria adeguata, senza grande carico dell'arto inferiore destro, il paziente poteva riprendere il lavoro nella misura del 100% da marzo 2019 (doc. A 59). Da parte sua, l'interessato continuava a lamentare una persistente gonalgia, soprattutto durante il carico degli arti inferiori, motivo per cui è stato visitato a più riprese dai dott. G.\_\_\_\_\_ e Q.\_\_\_\_\_ (cfr. consid. 9.14 e segg. del presente giudizio). A seguito di tali ulteriori approfondimenti, con lettera del 17 giugno 2019, indirizzata all'assicuratore infortuni, il dott. L.\_\_\_\_\_ ha rilevato che l'assicurato era in grado di lavorare ma non in attività comportanti carico ripetitivo e pesante degli arti inferiori, attestando dunque, fino a quando non avrà trovato una sistemazione adeguata, anche per un'attività cosiddetta semplice e ripetitiva riservata agli uomini, un'inabilità del 50% (doc. A 101).

### **E. 9.3**

D'altro canto, una piena capacità lavorativa in attività adeguate (intesa come presenza e rendimento completo sull'intero arco della giornata) a decorrere dal 21 agosto 2018 viene attestata unicamente dal dott. E. \_\_\_\_\_ del SMR. Tuttavia, senza che quest'ultimo abbia mai visitato il paziente, né tanto meno discusso il caso in questione con gli specialisti curanti. Inoltre, tale valutazione sembra poggiare essenzialmente su considerazioni generiche e astratte piuttosto che su un approfondimento della situazione valetudinaria nel caso concreto. Inoltre, le conclusioni del medico SMR risultano problematiche anche perché le premesse su cui fondano non trovano conferma nella documentazione medica agli atti: mentre il dott. E. \_\_\_\_\_ indicava che già ad agosto 2018 "la situazione clinica e le cure mediche instaurate permettono di definire una consolidazione dello stato di salute, dopo l'ultimo intervento chirurgico di dinamizzazione del chiodo gamma lungo e rimozione della vite di bloccaggio statica (11.07.2018)", da quanto esposto al considerando precedente risulta chiaro che nel caso concreto gli specialisti curanti nel mese di luglio 2018 hanno attestato un ritardo di consolidazione della frattura bifocale femorale destra (v. doc. B 71 - 77) e che il 29 agosto 2018 rilevavano ancora una frattura femorale in consolidazione progressiva (doc. B 89). Pure con lettera ambulatoriale del 25 ottobre 2018 il dott. L. \_\_\_\_\_ indicava che la radiografia più recente documentava unicamente "una consolidazione quasi completamente terminata sia della frattura pertrocanterica che della frattura in più parti diafisaria femorale destra" (doc. B 101 e A 45). Infine, è solo il 15 gennaio 2019, che il dott. L. \_\_\_\_\_ ha riscontrato una consolidazione terminata delle fratture (doc. A 59). Di conseguenza, il rapporto finale SMR del 14 settembre 2018 del dott. E. \_\_\_\_\_ presenta un valore probatorio limitato, esprimendosi parzialmente in senso opposto a quanto emerge dagli atti dell'incarto e non è suscettibile di mettere in discussione le conclusioni degli specialisti che hanno avuto in cura l'assicurato in seguito all'incidente del mese di luglio 2017, in particolare per quel che concerne la stabilizzazione del suo stato di salute e le conseguenze sulla capacità lavorativa in attività adeguate. Peraltro agli atti non si vi è alcun referto medico in grado di corroborare la valutazione del medico SMR.

### **E. 9.4**

Di conseguenza, risulta in particolare appurato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali che, almeno fino al 6 gennaio 2019, a causa del ritardo di consolidazione della frattura femorale, di una perdurante gonalgia segnatamente sotto carico e di un'evidente atrofia muscolare della coscia destra, che ha necessitato svariati trattamenti medici e numerosi accertamenti specialistici, l'assicurato era totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività. Pertanto, la censura secondo cui l'assicurato non poteva essere ritenuto abile al lavoro in attività adeguate prima del 6 gennaio 2019 deve essere accolta, non sussistendo per questa Corte alcun motivo di scostarsi dalle convincenti e motivate valutazioni di cui alle valutazioni specialistiche agli atti con riferimento alla residua capacità lavorativa del ricorrente. Al ricorrente spetta dunque perlomeno una rendita intera dal 1° agosto 2018 al 31 gennaio 2019 (cfr. art. 29 LAI e 17 LPGA).

### **E. 10.1**

Per quel che concerne il periodo posteriore al 6 gennaio 2019, a mente di questo Tribunale l'istruttoria svolta dall'autorità inferiore non permette di confermare, nel senso della probabilità preponderante, un miglioramento duraturo dello stato di salute dell'assicurato comportante dapprima una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate fino a fine febbraio 2019 e poi del 100% nelle medesime attività.

### **E. 10.2**

Dalla documentazione medica raccolta risulta infatti che il dott. L. \_\_\_\_\_ ha in un primo tempo attestato una capacità lavorativa del 50% dal 7 gennaio 2019 al 28 febbraio 2019 e del 100% a partire dal 1° marzo 2019, unicamente per attività di tipo sedentario (doc. B 107). Tuttavia, in seguito lo specialista citato sembrerebbe nondimeno aver attestato un'inabilità del 50% anche dopo il 1° marzo 2019, avendo comunicato all'assicuratore infortuni che "fino a non aver trovato una sistemazione adeguata, anche per un'attività cosiddetta semplice e ripetitiva riservata agli uomini, va mantenuto il 50% di inabilità (...)" (doc. A 101). Tale aspetto non è mai stato indagato con la necessaria chiarezza dal punto di vista medico, motivo per cui l'istruttoria risulta insufficiente e si impongono ulteriori accertamenti medici, che sono peraltro già previsti dall'assicuratore infortuni (cfr. inc. D. \_\_\_\_\_, in particolare scritto di D. \_\_\_\_\_ al dott. L. \_\_\_\_\_ del 6 marzo 2020 secondo cui sono previsti ulteriori controlli presso il dott. L. \_\_\_\_\_ ed una perizia presso il dott. S. \_\_\_\_\_, specialista in chirurgia e medicina interna).

### **E. 10.3**

In concreto deve dunque ancora essere appurata la capacità lavorativa in attività adeguate dopo il 6 gennaio 2019. In particolare se l'inabilità lavorativa del 50% in tali attività sia durata fino al 28 febbraio 2019 o anche in seguito.

### **E. 11.1**

Da quanto esposto, discende che il ricorso è parzialmente accolto. La decisione del 17 luglio 2019 con cui l'UAIE ha respinto la richiesta di prestazioni va annullata. Il ricorrente ha diritto ad una rendita intera dal 1° agosto 2018 al 31 gennaio 2019.

### **E. 11.2**

Per il periodo a partire dal 1° febbraio 2019 gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi che precedono.

### **E. 11.3**

Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del TAF C-6273/2014 del 25 ottobre 2016 consid. 9.2). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del TF 9C\_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43; 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati.

### **E. 11.4**

Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e ad emanare una nuova decisione. La cassazione si giustifica per il fatto che dovrà essere determinata la capacità lavorativa in attività adeguate dopo il 31 gennaio 2019, nonché effettuato ogni ulteriore esame che pure l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse ancora rendere necessario.

### **E. 11.5**

Neppure infine la giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In particolare, un rinvio si giustifica, dal profilo delle garanzie procedurali (in particolare quello della doppia istanza con piena cognizione) nei casi in cui, come nella fattispecie, è richiesto un accertamento in ambiti che sono stati insufficientemente chiariti nella procedura di prima istanza - in particolare lo stato di salute e la capacità lavorativa dopo il 6 gennaio 2019 -, ma che lo avrebbero dovuto essere prima dell'emanazione della decisione litigiosa, gli elementi per agire in tal senso essendo già presenti agli atti di causa (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).

#### **E. 12.1**

Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di CHF 800.-, versato il 10 ottobre 2019, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.

#### **E. 12.2**

Ritenuto che il ricorrente, vincente in causa, è rappresentato in questa sede da mandatario professionale, si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2; cfr. pure DTF 137 V 210 consid. 7.1 e 132 V 215 consid. 6 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione).

#### **E. 12.3**

Stando così le cose, in assenza di una nota dettagliata, il collegio giudicante determina un'indennità di CHF 2'800.-, posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.